

# Il ruolo del Dottore Agronomo e Dottore Forestale nello sviluppo delle attività di diversificazione agricola

Lunedì 6 Novembre - Ore 15.00 – 17.00  
Polo di Agraria, Aula Blu – Università degli Studi della Tuscia

*Dott. Agr. Luca Ceccarelli*

*Coordinatore Commissione Urbanistica e Diversificazione*

*Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Roma e provincia*

## Art. 2135. (1). Imprenditore agricolo

È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: **coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse**.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque **connesse** le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti **prevalentemente** dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero **di ricezione ed ospitalità** come definite dalla legge.

*(1) Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 1 del D.L.vo 18 maggio 2001, n.228*

# Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228

## VENDITA DIRETTA

3

Art. 4 Esercizio dell'attività di vendita 1. **Gli imprenditori agricoli, singoli o associati**, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, **possono vendere direttamente al dettaglio**, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, anche per l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità, i medesimi soggetti di cui al comma 1 possono altresì vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purché' direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli. **Il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende deve essere prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli.**

2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione. Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto ((o destinate alla produzione primaria)) nell'ambito dell'azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività.

3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.

4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

# LEGGE 20 febbraio 2006, n.96

## Disciplina dell'agriturismo

### Art. 1. - Finalità

1. La Repubblica, in armonia con i programmi di sviluppo rurale dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni, **sostiene l'agricoltura** anche mediante la promozione di forme idonee di **turismo nelle campagne**, volte a:

- a) tutelare, qualificare e **valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio**;
- b) favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali;
- c) favorire la **multifunzionalità** in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli;
- d) favorire le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente da parte degli imprenditori agricoli attraverso l'incremento dei redditi aziendali e il miglioramento della qualità di vita;
- e) **recuperare il patrimonio edilizio rurale** tutelando le peculiarità paesaggistiche;
- f) sostenere e incentivare le **produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche**;
- g) promuovere la **cultura rurale e l'educazione alimentare**;
- h) favorire lo sviluppo agricolo e forestale

### Art. 2. - Definizione di attività agrituristiche

1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di **ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile**, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda **in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali**.

**Alle Regioni (e alle Province autonome) spetta il compito di fissare i requisiti affinché l'attività agriturbistica non assuma dimensioni tali da perdere i requisiti di connessione rispetto all'attività agricola.**

**RETERURALE NAZIONALE 20142020**

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Finanziato dall'Unione europea

f t youtuwe i in UK

SCRIVI LE PAROLE DA CERCARE

RRN ▾ PROGRAMMAZIONE ▾ IMPRESA ▾ TERRITORIO ▾ LEADER ▾ AMBIENTE ▾ INNOVAZIONE ▾ PAESAGGIO ▾ ARCHIVI ▾ SERVIZI ▾

Sei in [Home](#) | [Normativa](#) > **NORMATIVA AGRICOLTURISMO**

## BANCA DATI NORMATIVA STATALE IN MATERIA DI AGRITURISMO E MULTIFUNZIONALITÀ

Nell'ambito della Programmazione [RRN](#) 2014-20 è stata realizzata una banca dati normativa in materia di agriturismo e multifunzionalità (attività agricole connesse).

**Per ciascuna norma o atto è stata realizzata una Scheda di sintesi (scaricabile) nella quale è presente anche un link per poter monitorare ulteriori eventuali modifiche.**

In calce alla presente pagina è comunque scaricabile il DB completo delle norme in vigore alla data di aggiornamento.

**Norme aggiornate al 31 ottobre 2022**

**La BD contiene 114 riferimenti a norme e documenti ufficiali ripartiti come segue:**

torna su

1. Attività connesse - Norme generali (15)
2. Trasformazione e vendita diretta dei prodotti agricoli - Norme di settore (30)
3. Agriturismo, enoturismo, oleoturismo, pescaturismo, ittiturismo - Norme di settore (22)
4. Agriturismo - Norme di settore su alloggio e agriturismo (10)
5. Agriturismo - Norme di settore sulla ristorazione (8)
6. Agriturismo - Norme di settore sulle attività ricreative e culturali (8)
7. Agricoltura sociale - Norme di settore (5)
8. Norme generali - multisettoriali, applicabili alle attività connesse (16)

- DB COMPLETO NORME E ATTI (114)

**NORMATIVA AGRICOLTURA SOCIALE**

**NORMATIVA AGRITURISMO**

NORMATIVA AIUTI DI STATO

NORMATIVA AMBIENTE

NORMATIVA CONDIZIONALITÀ

NORMATIVA COOPERAZIONE

NORMATIVA INNOVAZIONE E RICERCA

NORMATIVA POLITICHE DI COESIONE

NORMATIVA PRODUZIONE INTEGRATA

NORMATIVA SVILUPPO RURALE

GIURISPRUDENZA

<https://www.reterurale.it/agriturismo/normativa>

Legge Regionale del 27 febbraio 2020, n. 1

## Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione

Legge Regionale del 27 ottobre  
2023, n. 14

**Disciplina delle attività  
enoturistiche e  
oleoturistiche**

Legge Regionale del 2 novembre 2006, n. 14

**Norme in materia  
di diversificazione  
delle attività  
agricole**

Legge Regionale del 22  
Dicembre 1999, n. 38

**Norme sul governo del  
territorio  
Art. 54, 57 e 57 bis**

Regolamento regionale n. XX  
del XX/YY/202X

**Disposizioni attuative per la  
disciplina delle attività  
enoturistiche e oleoturistiche**

DGR n. 62 del 6  
febbraio 2018

**Requisiti delle Fattorie  
Didattiche della  
Regione Lazio**

Regolamento 23 aprile  
2021, n. 8

**Disposizioni per la  
disciplina delle  
attività agrituristiche**

Regolamento Regionale n.01 del 5  
gennaio 2018

Disposizioni attuative per le **attività  
integrate e complementari** all'attività  
agricola ai sensi dell'articolo 57bis  
della legge regionale 22 dicembre  
1999, n. 38 e successive modifiche.

**L.R. 14/2006**

# **Norme in materia di diversificazione delle attività agricole**

~~(Norme in materia di multifunzionalità, agriturismo e turismo rurale)~~

~~Norme in materia di agriturismo e turismo rurale~~

**Modifiche apportate con:**

**L.R. n.12/2016 art.16 (BUR 64 del 11/08/2016);**

**L.R. n.9/2017 art.17 (BUR 65 del 6/08/2017);**

**L.R. n.7/2018 art.16 (BUR 86 del 23/10/2018);**

**L.R. n.1/2020 art.8 (BUR 17 s.o. 2 del 27/02/2020);**



# L.R. 14/2006 DISPOSIZIONI GENERALI

## Sezione I - Finalità e definizioni

Come riportato all'**articolo 1** delle Legge, la Regione Lazio sostiene l'agricoltura e la diversificazione agricola mediante la promozione:

a) delle attività agricole **multifunzionali** ivi incluse quelle **agrituristiche** e quelle in materia di **agricoltura sociale**;

b) delle attività **multimprenditoriali**

Le attività **multifunzionali, di agriturismo e turismo rurale** sono finalizzate a:

- a) **tutelare, qualificare e valorizzare le risorse** specifiche di ciascun territorio;
- b) favorire le iniziative a **difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente** da parte degli imprenditori agricoli e promuovere la permanenza degli stessi nelle zone agricole attraverso **l'incremento del reddito aziendale** ed il miglioramento della qualità di vita;
- c) favorire la multifunzionalità in agricoltura e la **differenziazione dei redditi agricoli**;
- d) **recuperare il patrimonio edilizio rurale** tutelando le peculiarità paesaggistiche;
- e) contribuire alla **tutela dell'ambiente naturale**, anche attraverso azioni di economia circolare nello sviluppo rurale e nell'agricoltura;
- f) sostenere ed **incentivare le produzioni agricole tipiche e di qualità** nonché le connesse tradizioni enogastronomiche;
- g) promuovere la **cultura rurale** e l'**educazione alimentare**;
- h) favorire lo **sviluppo agricolo e forestale**;
- h bis) lo sviluppo di interventi e di **servizi sociali, socio-sanitari**, educativi e d'inserimento socio-lavorativo;
- h ter) favorire l'attività di **enoturismo e olioturismo**.



## L.R. 14/2006 DISPOSIZIONI GENERALI

### Sezione I - Finalità e definizioni – art. 2

9

All'articolo 2 comma 1, si definiscono come attività agricole aziendali le attività esercitate dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile ed all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche, si intendono:

- a) le attività agricole “tradizionali” quali la coltivazione del fondo, la zootecnia, l'itticoltura e la silvicoltura;
- b) le attività connesse con le attività agricole tradizionali denominate “multifunzionali” comprensive di quella agrituristica.

Nello stesso articolo, al comma 1 bis si definiscono inoltre:

- a) attività rurali aziendali: il complesso delle attività svolte nell'ambito dell'azienda agricola comprendente sia le attività agricole aziendali di cui al comma 1, sia le attività multimprenditoriali di cui all'articolo 3;
- b) attività di diversificazione agricola: le attività multifunzionali, le attività multimprenditoriali di cui all'articolo 3, anche integrate tra loro;
- c) attività multifunzionali produttive: la conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione previste all'articolo 2135 del codice civile;
- d) servizi multifunzionali: fornitura di beni e servizi, questi comprensivi delle attività agrituristiche previste all'articolo 2135 del codice civile;
- e) attività agricole tipiche: le attività agricole tradizionali, le attività multifunzionali produttive, anche integrate tra loro.

## L.R. 14/2006 DISPOSIZIONI GENERALI

### Sezione I - Finalità e definizioni – art. 2

10

#### - Attività enoturistiche

Tutte le **attività formative ed informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e alla conoscenza del vino**, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche (DOP, IGP) nel cui areale si svolge l'attività (esempio le **visite guidate** ai **vigneti** di pertinenza dell'azienda, alle **cantine**, le visite nei luoghi di **esposizione degli strumenti** utili alla coltivazione della vite, della storia e della pratica dell'attività vitivinicola ed enologica in genere; le iniziative di carattere **didattico, culturale e ricreativo** svolte nell'ambito delle cantine e dei vigneti, ivi compresa la **vendemmia didattica**; le attività di **degustazione** e **commercializzazione** delle **produzioni vitivinicole aziendali**, anche in abbinamento ad alimenti, da intendersi quali prodotti agro-alimentari freddi preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo)

**DECRETO 12 marzo 2019 : Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica.**


#### - Attività di olioturismo

Tutte le attività di **conoscenza dell'olio d'oliva** espletate nel luogo di produzione, le **visite nei luoghi di coltura**, di **produzione** o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo, la **degustazione** e la **commercializzazione** delle produzioni aziendali dell'olio d'oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere **didattico e ricreativo** nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione.

**26 gennaio 2022 firmato il decreto per l'oleoturismo: "Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività oleoturistica"**


# L.R. 14/2006 DISPOSIZIONI GENERALI Sezione I - Finalità e definizioni

## Art. 2



**L.R. 14/2006 DISPOSIZIONI GENERALI Sezione I - Finalità e definizioni**

**Art. 2**



**L.R. 14/2006 DISPOSIZIONI GENERALI**  
**Sezione I - Finalità e definizioni – art. 2**

13

**Attività di agriturismo**

Nel **comma 3 dell'articolo 2** della L.R. 14/2006 sono previste attività per:

- a) dare **ospitalità** in **alloggi** o in spazi **aperti** destinati alla sosta di campeggiatori;
- b) **somministrare pasti** e **bevande**, ivi comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico, costituiti in misura **prevalente** da prodotti **propri**, come definiti dal comma 4, nonché da prodotti di aziende agricole presenti nel **territorio** regionale, con preferenza per i prodotti **tipici e tradizionali** e per quelli a marchio **DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG**;
- c) organizzare **degustazioni** di prodotti aziendali, ivi compresa la mescita di vino;
- d) **organizzare**, direttamente o mediante convenzioni con gli enti locali, **attività didattiche, di pratica sportiva nonché attività escursionistiche e di ippoturismo**, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, finalizzate alla valorizzazione e conoscenza del territorio e del patrimonio rurale ed alla migliore fruizione degli stessi.

Al **comma 4** «*sono propri i cibi e le bevande prodotti e lavorati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola ed ottenuti attraverso lavorazioni esterne*».





## L.R. 14/2006 DISPOSIZIONI GENERALI

### Sezione I - Finalità e definizioni - art. 2

14

Al **comma 3bis** si specifica che le attività di cui al comma 3 lettera d) sono da considerare connesse con l'attività agricola tradizionale, solo qualora realizzino **obiettivamente la connessione con l'attività agricola tradizionale e le risorse agricole aziendali** nonché con **le altre attività volte alla conoscenza del patrimonio storico, ambientale e culturale.**

Allo stesso comma 3bis si specifica che le attività di cui al primo periodo del comma 3 lettera d) considerate:

- a) **servizi integrati e accessori all'attività agrituristica**, qualora **non diano** luogo ad autonomo **corrispettivo economico**;
- b) **attività multifunzionali**, qualora diano luogo ad autonomo corrispettivo economico.

**L.R. 14/2006 DISPOSIZIONI GENERALI**  
**Sezione I - Finalità e definizioni - art. 2**

15



Al **comma 3 ter**, inoltre è riportato che «Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3bis, lettera a), può essere dedicato sino al 10 per cento della superficie agricola aziendale (SAT) e in ogni caso sino ad un **massimo di un ettaro**. **Rientrano nelle medesime attività le piscine**

**Comma 9 art. 15** della L.R. 14/2006 «Le **piscine delle aziende agrituristiche sono classificate private a uso collettivo e sono riservate ai soli ospiti che fruiscono delle attività** di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a), b), c), d)

Al comma 2 **del Regolamento 23 aprile 2021, n. 8 Disposizioni per la disciplina delle attività agrituristiche uso della piscina è riservato esclusivamente agli ospiti dell'agriturismo**

**Art. 55 comma 5 quater lettera c della L.R. 38/99** annessi **agricoli produttivi: nonché piscine realizzabili solo se adibite al servizio delle attività multifunzionali di tipo agrituristiche** di cui alla l.r. 14/2006 e di quelle integrate e complementari di cui all'articolo 3 della l.r. 14/2006 e all'articolo 54, comma 2



## L.R. 14/2006 DISOSIZIONI GENERALI -

### Sezione II - Funzioni e compiti amministrativi - Disciplina delle funzioni regionali

16

#### **Art. 4 - Funzioni e compiti amministrativi della Regione**

Sono riservati alla Regione le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

- a) l'adozione del **piano agrituristico** regionale di cui all'articolo 7;
- b) l'adozione dei **regolamenti** di cui agli articoli 2bis e 9;
- c) la **tenuta e l'aggiornamento dell'elenco** e la determinazione del coefficiente correttivo di cui all'articolo 14, comma 3;
- d) il **tavolo regionale della diversificazione agricola**, di cui all'articolo 11;
- e) la **vigilanza ed il controllo sull'applicazione della presente legge**;
- f) la **concessione di contributi** per iniziative a favore dell'agriturismo e del turismo rurale, di cui agli articoli 12 e 13;
- g) l'adozione delle **tabelle per il calcolo del tempo-lavoro medio convenzionale** di cui all'articolo 2bis e di cui all'articolo 14;
- h) la **classificazione delle aziende agrituristiche ed il relativo aggiornamento (Attribuite all'ARSIAL con l'art. 33)**;
- i bis) la tenuta dell'elenco dei beni sottoposti a vincolo di destinazione d'uso di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d).

#### **Art. 6 - Funzioni e compiti amministrativi dei comuni**

Sono attribuiti ai comuni le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

- a) **l'inizio attività e le sue variazioni** e la **valutazione di idoneità dei soggetti richiedenti l'iscrizione nell'elenco** anche avvalendosi della **commissione agraria** di cui all'articolo 57 della l.r. 38/1999;
- b) i **periodi di apertura** e le tariffe di cui all'articolo 22;
- b bis) **la valutazione e l'approvazione dei PUA**, richiesto ai fini della presente legge, preordinati alla **realizzazione degli edifici per le attività multifunzionali nonché alla rifunzionalizzazione degli edifici destinati alle attività multifunzionali e agrituristiche**, redatti in conformità all'articolo 57 della l.r. 38/1999 anche all'interno dei procedimenti di cui al d.p.r. 160/2010.



**Art. 8 della Legge Regionale del 27 febbraio 2020 n. 1**  
**Comma 16. Le attività multifunzionali sono attivate secondo le procedure di cui ai commi da 15 a 24.**

**Comma 21** Alla valutazione delle istanze pervenute ai sensi dei commi da 15 a 20 provvede il **comune c) la sussistenza del rapporto di connessione e della prevalenza dell'attività agricola tradizionale sulle attività multifunzionali.**



**Art. 32 - Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche)**

Il **comma 2 dell'articolo 2 bis** riporta che:

Ai fini delle **attività multifunzionali**, previa approvazione di un **PUA** ai sensi della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche **è consentita** prioritariamente sia la **rifunzionalizzazione degli edifici o parte di essi** presenti all'interno dell'azienda agricola, anche attraverso:

- *la **demolizione e ricostruzione e accorpamento delle volumetrie**, a prescindere dalla loro destinazione d'uso;*
- *la **nuova realizzazione di annessi agricoli ad esclusione di quelli destinati ad ospitare attività agrituristiche** comunque disciplinati dall'articolo 15.*

***Gli immobili destinati alle attività multifunzionali non mutano la loro destinazione d'uso.***

**L.R. 14/2006 DISPOSIZIONI GENERALI Sezione II**  
**DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI AGRITURISMO – art. 15**

18

**Immobili destinati alle attività di agriturismo**

L'Art. 15 comma 1 definisce che per l'esercizio delle attività di **agriturismo** sono utilizzati i **locali situati nell'abitazione di residenza o domicilio dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo** nonché gli **edifici, o parte di essi a destinazione urbanistica rurale, esistenti nel fondo e ricadenti sia in zona agricola** sia in aree a vocazione agricola.

**L'utilizzo di questi ultimi edifici, a fini agrituristici, è consentito soltanto attraverso la presentazione di un PUA ai sensi dell'articolo 57 della l.r. 38/1999.**

Analogamente, possono essere utilizzati, **sempre solo** attraverso **la presentazione di un PUA**, i seguenti fabbricati:

- a) i locali e gli edifici presenti sul fondo a **destinazione urbanistica diversa da quella rurale**, senza che ciò comporti cambio di destinazione d'uso dell'edificio;
- b) i locali e gli edifici nella disponibilità dell'impresa agricola, ubicati **esternamente al fondo**, purché la frazione o il nucleo abitativo ove gli stessi si trovano siano compresi **nello stesso comune del fondo agricolo o in comuni limitrofi e l'azienda agricola sia priva di edifici o gli stessi siano tutti necessari alla conduzione del fondo**. In tal caso i locali e gli edifici devono possedere e conservare caratteristiche di spiccata ruralità.

2. Quando l'attività agricola si esercita in **un fondo privo di edifici**, i **comuni** possono comunque autorizzare l'esercizio delle attività di agriturismo nell'abitazione di residenza o domicilio dell'imprenditore agricolo, purché la frazione o il nucleo abitato ove la stessa si trova ubicata siano compresi nello stesso comune del fondo o in comuni limitrofi e sia garantita la conservazione di connotati di spiccata ruralità dell'edificio e del luogo.

## Criteria e limiti dell'attività agrituristica

1. Le regioni, tenuto conto delle caratteristiche del territorio regionale o di parti di esso, dettano criteri, limiti e obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività agrituristica.
2. Affinché' l'organizzazione dell'attività agrituristica non abbia dimensioni tali da perdere i requisiti di connessione rispetto all'attività agricola, le regioni e le province autonome definiscono criteri per la valutazione del rapporto di **connessione** delle attività agrituristiche rispetto alle attività agricole che devono rimanere **prevalenti**, ~~con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività.~~
3. L'attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti.

**articolo 68 del Decreto Sostegni-bis** (D.L. 73/2021) comma 11 convertito in legge con la Legge 106 del 23/07/2021

# L.R. 14/2006 DISPOSIZIONI GENERALI Sezione I - Finalità e definizioni – art. 2 bis

## Modalità di attuazione delle attività multifunzionali

20

L'articolo 2 bis al comma 1 definisce che «Le attività multifunzionali sono svolte in **rapporto di connessione** con le attività agricole tradizionali che devono essere **prevalenti** su quelle multifunzionali.


### LA PREVALENZA SI DETERMINA:

(tempo medio convenzionale = ore lavoro individuate dalle tabelle di cui al comma 1 bis sulla base dei dati forniti dal tavolo di cui all'articolo 11- Tavolo regionale della diversificazione agricola da aggiornare ogni tre anni)

**tempo lavoro medio convenzionale  
attività agricole tradizionali**

TABELLA 1. TEMPO-LAVORO MEDIO CONVENZIONALE DELL'ATTIVITA' AGRICO

COLTIVAZIONE DEL FONDO	ORE LAVORO/ETTARO/ANNO
<b>COLTURE ERBACEE</b>	
Cereali da granella	50
Mais da granella	64
Mais ceroso	72
Sorgo	56
Colture energetiche (girasole, colza, ecc.)	24
Erba medica	50
Erbai	48
Pascolo magro	12
Prati e pascoli permanenti	30
<b>SELVICOLTURA</b>	
<b>COLTURE DA LEGNO</b>	
Silvicoltura da reddito	60
Produzioni biomasse (1 biennio)	56
<b>ALLEVAMENTO DI ANIMALI</b>	
<b>ALLEVAMENTO</b>	
Bovini da carne	70
Bovini da latte	100
Bufalini	65
Faiuini	32



**tempo lavoro medio convenzionale  
attività multifunzionali**

TABELLA 2. TEMPO-LAVORO MEDIO CONVENZIONALE DELL'ATTIVITA' AGRITURISTICA

TIPOLOGIA ATTIVITA' AGRITURISTICA	ORE LAVORO/ANNO
Ospitalità in camere	80 ore/posto letto
Ospitalità in camere con colazione	95 ore/posto letto
Ospitalità in camere con mezza pensione	120 ore/posto letto
Ospitalità in camere con pensione completa	135 ore/posto letto
Ospitalità in appartamenti o monocalci autonomi	14 ore/posto letto
Ospitalità in agriturismo	32 ore/piazzola
Solo ristorazione	36,5 ore/posto tavola/pasto

INTEGRAZIONE TABELLA 2.

TIPOLOGIA ATTIVITA' AGRITURISTICA	ORE LAVORO GIORNO
Degustazione	3/OSPITE
Eventi con finalità promozionali	25*

\* Per determinare le ore lavoro standard, riferite agli eventi promozionali, si prescinde dal numero dei partecipanti. Il numero delle ore standard si moltiplica per il numero degli ospiti

TEMPO-LAVORO MEDIO CONVENZIONALE DELL'ATTIVITA' DI FATTORIA DIDATTICA

TIPOLOGIA ATTIVITA' FATTORIA DIDATTICA	Ore lavoro per ospite per anno senza pranzo (con o senza colazione o merenda) Mezza giornata	Ore lavoro per ospite per anno con pranzo, colazione e/o merenda	Ore lavoro per ospite per anno con colazione, pranzo, merenda, cena e pernottamento
Accoglienza bambini in età prescolare e scolare (scuola dell'obbligo)	30	40	50
Accoglienza bambini in età prescolare e scolare (scuola dell'obbligo)	30	40	50
Accoglienza altri utenti	20	30	40

**D.G.R. 11  
luglio 2008 n.  
506  
+  
Deliberaz.  
G.R. Lazio  
19/12/2017, n.  
894**


All'art. 14 comma 3. Al fine di sostenere l'attività di agriturismo nelle zone montane o svantaggiate nonché nelle aree naturali protette e perseguire gli obiettivi di promozione della qualità e cura dell'ambiente connessi all'esercizio dell'attività di agriturismo, al tempo di lavoro agricolo calcolato in base alle tabelle di cui all'articolo 2bis si applica un coefficiente correttivo compreso fra 1,5 e 2,5 determinato dalla Regione.

## L.R. 14/2006 DISPOSIZIONI GENERALI Sezione I - Finalità e definizioni – art. 2 bis

21

Qualora le **attività non siano ricomprese nelle tabelle** di cui al comma 1 bis vigono, al comma 1 ter si riporta che in conformità all'articolo 2135 del codice civile, le seguenti condizioni di prevalenza:

- a) per le attività di **multifunzionalità produttiva**, intesa quale attività di **manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione** di cui all'articolo 2135 del codice civile, qualora riferite a prodotti che riguardano la medesima tipologia di produzioni agricole ottenute in azienda, la prevalenza è **determinata in termini quantitativi**;
- b) nei **casi diversi da quelli di cui alla lettera a)**, ivi compresi i casi delle eventuali eccedenze di prodotto di cui alla lettera a), la prevalenza è determinata in termini **economici**.





## L.R. 14/2006 DISPOSIZIONI GENERALI Sezione I - Finalità e definizioni – art. 2 bis


22

**1 quater.** Ai fini della determinazione economica della prevalenza la **direzione regionale** competente in materia di agricoltura, con proprio atto, **individua i valori di riferimento delle produzioni riferite alle attività agricole tradizionali**

**Valore delle produzioni delle attività agricole tradizionali (DET N. G03871 del 18/04/2016)**

+

**aiuti di mercato e di integrazione del reddito (aiuti e contributi PAC)**



**Ricavi generati dall'attività multifunzionale**

Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione **Produzioni Standard** ed approvazione degli Indicatori di Sostenibilità e di Miglioramento del Rendimento delle Imprese. **Determinazione N. G03871 del 18/04/2016**

CIA-IRIEA PRODUZIONE STANDARD O STANDARD OUTPUT 2015 (riferimento 2010) REGIONE LAZIO				
Rubrica	Unità di misura	Descrizione	Valore Produzione Standard (Euro)	Esempi di produzioni/allevamenti tratti dalle tavole di concordanza codici PAC / codici Produzioni Standard
D01	Euro_per_ha	Frumento tenero	770,91	farro
D02	Euro_per_ha	Frumento duro	869,65	
D03	Euro_per_ha	Sorgale	440,72	
D04	Euro_per_ha	Orzo	668,84	
D05	Euro_per_ha	Avena	526,24	
D06	Euro_per_ha	Mais (compreso il granturco umido)	1.381,47	
D07	Euro_per_ha	Riso	1.617,15	
D08	Euro_per_ha	Altri cereali da granella	867,54	orzo, miglio, panico, scagliola, grano saraceno, triticodem, ecc.
D09	Euro_per_ha	Legumi secchi	868,00	fava, fave, ceci, fagiolo, lenticchia ecc.
D0A	Euro_per_ha	Piselli, fave, fave, fave, lupini dolci	678,74	fagioli di campo
D0B	Euro_per_ha	Legumi diversi dai piselli, fave, fave, lupini dolci	1.067,97	cicerchia, carciofo, piante oleifere, ecc.
D10	Euro_per_ha	Patate (comprese le patate primatiche e di semina)	12.500,00	
D11	Euro_per_ha	Barbabietole da zucchero (escluse le sementi)	2.974,07	
D12	Euro_per_ha	Sarchiate da foraggio	1.862,16	sedano rapa, navoni, cavolo rapa da foraggio, erbai temporanei (navoni, rutabaga - da foraggio, cavoli - da foraggio, carota - da foraggio, bietola - da foraggio), ecc.
D23	Euro_per_ha	Tabacco	8.853,86	
D24	Euro_per_ha	Uppolo	11.600,00	
D36	Euro_per_ha	Colza e rapizzone	374,50	
D37	Euro_per_ha	Girasole	527,68	
D28	Euro_per_ha	Sola	572,37	
D29	Euro_per_ha	Semi di lino (per olio di lino)	2.082,90	
D30	Euro_per_ha	Altre oleaginose erbacee	3.196,25	sesamo, senape, ricino, arachidi, cavolo abissino, ecc.
D31	Euro_per_ha	Lino	1.135,00	

**1 quinquies.** **Qualora coesistano**, nelle medesime imprese, sia attività di cui al **comma 1 bis** («**TABELLE TEMPO LAVORO**») sia attività di cui al **comma 1 ter** («**QUANTITATIVI**» o «**ECONOMICI**»), comprensive dei servizi integrati e accessori non ricompresi nelle tabelle di cui al comma 1 bis, **le ore lavoro di queste ultime** sono individuate con una **valutazione estimativa elaborata dal tecnico abilitato.**



**L.R. 14/2006 DISPOSIZIONI GENERALI Sezione II**  
**DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI AGRITURISMO – art. 14**

23

All' **articolo 14 comma 1** si ribadisce il concetto che «L'attività di agriturismo è esercitata in **rapporto di connessione** con l'attività agricola tradizionale, che rimane **prevalente** ai sensi dell'articolo 2bis.»

4. La capacità ricettiva delle aziende agrituristiche è soggetta ai seguenti **limiti**:

a) per l'**alloggio**, in relazione anche alla superficie dell'azienda agricola ed alla sua capacità produttiva, secondo i criteri di cui all'articolo 9, **non oltre cinquanta posti letto**; su espressa richiesta dell'ospite, nelle camere adibite a pernottamento, comprese quelle poste in unità abitative indipendenti, può essere aggiunto temporaneamente, per la durata del soggiorno, un **letto supplementare per i bambini di età non superiore a dodici anni**, fermo restando il rispetto dei requisiti igienico sanitari; tali letti aggiunti non sono conteggiati ai fini della determinazione del limite dei posti letto autorizzati;

max 50 posti letto



b) per il **campeggio, dodici piazzole per gli agricampeggi** e altri mezzi di soggiorno autonomo riferibili alla categoria dei veicoli ricreazionali come tende glamping, per un massimo di trenta ospiti;

max 12 piazzole



c) per la somministrazione di pasti e bevande, fino a **ottanta pasti giornalieri**.

max 80 pasti/gg



5. È **consentito il superamento del limite dei pasti giornalieri** di cui al comma 4, lettera c), a condizione che lo stesso sia assentito attraverso le modalità previste per le procedure autorizzative per l'esercizio delle attività. La **compensazione** al superamento di tale limite deve essere effettuata su base **mensile**


6. Nel caso di imprenditori agricoli **associati** o di cooperative agricole e forestali, i limiti di ricettività di cui al comma 4 si **moltiplicano** per il **numero** delle **aziende associate**, anche quando le strutture ricettive siano concentrate in un'unica sede, a **condizione che le strutture stesse siano di proprietà dell'associazione o della cooperativa**

**L.R. 14/2006 DISPOSIZIONI GENERALI Sezione II**  
**DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI AGRITURISMO – art. 14**

24

Al **comma 7**, al fine di contribuire alla conservazione ed alla qualificazione delle attività agricole e delle aziende agricole o agrituristiche della zona, nonché alla caratterizzazione regionale dell'offerta enogastronomica, la somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), è soggetta ai seguenti **limiti di provenienza**:

- a) prodotti **propri** in misura non inferiore al 30 per cento;
- b) prodotti **non regionali** in misura non superiore al 25 per cento;
- c) prodotti **provenienti da aziende locali** e, comunque, ubicate nel territorio **regionale** per la restante parte.



**Comma 8.** Nelle zone montane o svantaggiate, nei territori compresi in aree naturali protette nazionali e regionali, nonché nei casi in cui le imprese agrituristiche concludano accordi con imprese agricole del territorio regionale per forniture di prodotti e materie prime, la percentuale dei prodotti propri di cui al comma 7, lettera a), è ridotta al 25 per cento.

Il 30 - 45 - 25 % dei prodotti, in termini di :

- Quantità (n° unità, peso, volumi)?
- Valore?



**Regolamento 23 aprile 2021, n. 8**

**Disposizioni per la disciplina delle attività agrituristiche**

**Art. 7 - Criteri e limiti per la somministrazione di alimenti e bevande**  
La percentuale dei prodotti, sia propri che acquistati, è calcolata in base al loro **prezzo di acquisto**, tenuto conto degli **importi totali risultanti dalle fatture** di acquisto nel periodo considerato.

Regolamento 23 aprile 2021, n. 8  
Disposizioni per la disciplina delle attività agrituristiche

25

**Art. 7 - Criteri e limiti per la somministrazione di alimenti e bevande**

1. Nell'attività di somministrazione di pasti e bevande di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), della legge sono offerte pietanze e bevande che rappresentano e valorizzano le produzioni agricole aziendali e del territorio regionale, le tradizioni enogastronomiche tipiche locali e la cultura alimentare del Lazio.
2. Fermi restando i limiti per la somministrazione di pasti e bevande previsti dall'articolo 14, comma 4, lettera c) e comma 5, della legge, **le materie prime ed i prodotti utilizzati per la somministrazione dei pasti devono risultare nella contabilità fiscale aziendale. La percentuale dei prodotti, sia propri che acquistati, è calcolata in base al loro prezzo di acquisto, tenuto conto degli importi totali risultanti dalle fatture di acquisto nel periodo considerato.**
3. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c) e comma 7, della legge, è consentito il servizio di asporto e **consegna a domicilio.**
4. Ai fini della **verifica dei limiti di provenienza dei prodotti** di cui all'articolo 14, comma 7, della legge, ai prodotti propri che vengono ceduti all'azienda agrituristica con **emissione di autofattura**, può essere applicato **il più probabile valore di mercato rilevato dai prezzari** della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o dei mercati agricoli della zona. Nel caso in cui l'azienda svolga anche attività di **vendita diretta**, può farsi riferimento anche ai prezzi di vendita **effettivamente praticati** e riferiti all'anno fiscale precedente a quello del periodo considerato.

Regolamento 23 aprile 2021, n. 8  
Disposizioni per la disciplina delle attività agrituristiche


26

Art. 8 - Criteri per la determinazione della capacità ricettiva

1. La ricettività delle **camere** ad uso agriturismo, fermi restando i limiti di cui all'articolo 14, comma 4 e 6, della legge, è così determinata:

- a) una superficie minima **di 8 metri quadrati per le camere da un letto;**
- b) una superficie minima **di 12 metri quadrati per le camere a due letti,** con incremento di **5 metri quadrati** di superficie per **ogni letto in più;** la frazione superiore a metri quadrati 0,50 è in ogni caso arrotondata all'unità superiore. Al letto base può essere sovrapposto un altro purché sia comunque garantita la cubatura di 8 metri cubi per ogni posto letto aggiunto;
- c) un'altezza media minima di **2,50 metri.**

2. Qualora le **caratteristiche strutturali o architettoniche degli edifici rurali esistenti non permettano l'adeguamento** in altezza di cui al comma 1, lettera c), può essere consentita la riduzione dell'altezza fino al limite minimo di metri 2,20, purché il volume disponibile per posto letto non sia inferiore **a 20 metri cubi** per le camere ad un letto e per i locali servizi e **a 30 metri cubi per le camere a due letti.**



Regolamento 23 aprile 2021, n. 8  
Disposizioni per la disciplina delle attività agrituristiche

**Art. 6 - Requisiti per la sala e il servizio di ristorazione**

1. La sala di ristorazione deve essere di dimensioni proporzionate al tipo di attività svolta, e comunque con una superficie tale da garantire almeno **1,5 metri quadri per posto a sedere**; la sala deve, altresì, essere dotata di un sistema di aerazione adeguato e di dispositivi idonei ad evitare la presenza di roditori, di altri animali e di insetti.
2. La sala di ristorazione, oltre che alla somministrazione di pasti agli ospiti e agli avventori, può essere destinata anche **all'esposizione e alla vendita di prodotti in apposito reparto o armadio espositore**, previa adozione di tutte le misure igienicosanitarie necessarie.
3. Per la sala di ristorazione sono garantiti le dotazioni e i servizi minimi di cui all'Allegato 1 al presente regolamento.
4. I pasti, le colazioni e le merende in nessun caso possono essere consumati all'interno dei locali di cui agli articoli 4 e 5.
- 5. E' consentita la messa a disposizione di aree utilizzabili per il pic-nic con la possibilità di consumare all'aperto prodotti anche acquistati direttamente nell'azienda agrituristica.**



# Regolamento 23 aprile 2021, n. 8

## ALLEGATO 1

28

### DOTAZIONI E SERVIZI MINIMI PER LE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE

DOTAZIONI E SERVIZI MINIMI PER LE CAMERE DA LETTO (solo per le aziende che effettuano servizio di ospitalità in camera)
<b>DOTAZIONI</b>
1) Biancheria da letto: materassi, cuscini, federe, coppia di lenzuola, coprimaterasso, coperte pari al numero dei posti letto dichiarati, due asciugamani da bagno per persona.
2) Arredo camera: armadio con cassetti o armadio e cassettera, appendiabiti, un comodino per posto letto, una sedia o poltrona, almeno due punti luce.
3) Dotazione bagno: lavabo, wc, bidet, doccia o vasca, specchio, presa energia elettrica, mensola o armadietto, carta igienica, saponetta, cestino.
4) Contenitore rifiuti: cestino
5) Tabella informazioni con i numeri di telefono per emergenze.
6) Tabella dei prezzi applicati.
7) Riscaldamento.
8) Camere con sufficiente areazione ed illuminazione e pareti tinteggiate
<b>SERVIZI MINIMI GARANTITI</b>
1) Fornitura di: energia elettrica, acqua, calda e fredda, riscaldamento.
2) Cambio o fornitura della biancheria almeno due volte la settimana e comunque all'arrivo di nuovi ospiti.
3) Pulizia delle camere almeno due volte la settimana, o, se lasciata alla cura del cliente, la messa a disposizione dell'attrezzatura necessaria.
4) Presenza dell'attrezzatura per il pronto soccorso poste in cassetta o in armadietto con segno distintivo visibile e facilmente accessibile anche dagli ospiti.
5) Una linea telefonica con apparecchio comune in locale accessibile agli ospiti

DOTAZIONE E SERVIZI MINIMI PER APPARTAMENTO (solo per le aziende che effettuano servizio di ospitalità in alloggi)
<b>DOTAZIONI</b>
1) Biancheria: Materassi, cuscini, federe, coppia di lenzuola, coperte pari al numero dei posti letto dichiarati, due asciugamani da bagno per persona, biancheria da cucina.

2) Attrezzature e dotazioni per cucina o angolo cottura: Punto cottura con 2 fuochi, stoviglie, frigorifero, lavandino, scolapiatti, tavolo con sedie pari al numero di posti letto e contenitore rifiuti. Per ciascun ospite: due piatti, posateria completa, una tazza prima colazione, una tazza caffè.
3) Arredo ingresso: Appendiabiti e portaombrelli.
4) Dotazione bagno: Lavabo, wc, bidet, doccia o vasca, specchio, presa energia elettrica, mensola o armadietto, carta igienica, saponetta e cestino.
5) Tabella informazioni con i numeri di telefono per le emergenze.
6) Tabella dei prezzi applicati.

SERVIZI GARANTITI
1) Cambio o fornitura della biancheria almeno due volte la settimana e comunque all'arrivo di nuovi ospiti.
2) Pulizia degli ambienti almeno due volte la settimana, o se lasciata alla cura del cliente, la messa a disposizione dell'attrezzatura necessaria.
3) Presenza dell'attrezzatura per il pronto soccorso poste in cassetta o in armadietto con segno distintivo visibile e facilmente accessibile anche dagli ospiti.
4) Apparecchio telefonico comune.

DOTAZIONE E SERVIZI MINIMI PER LA CUCINA E PER LA SALA RISTORO (solo per le aziende che somministrano pasti)
<b>DOTAZIONI</b>
1) I locali cucina posseggono i seguenti requisiti: - Se è consentito l'uso della cucina domestica, questa, oltre ad avere la pavimentazione e le pareti lavabili e disinfettabili, è provvista almeno di: fornelli, lavabo, tavolo di lavorazione alimenti, stoviglie, biancheria e cestino di rifiuti.
2) La sala di ristorazione possiede i seguenti requisiti: - Nelle aziende che somministrano pasti ma non offrono il servizio di ospitalità, la sala di ristorazione dispone di almeno un bagno a disposizione degli avventori.

SERVIZI GARANTITI
1) Pulizia dei locali e dei materiali utilizzati ad ogni somministrazione pasti.
2) Presenza dell'attrezzatura per il pronto soccorso agevolmente raggiungibile.
3) Trasporto e conservazione dei prodotti alimentari nel rispetto delle norme igienico-sanitarie

DOTAZIONE E SERVIZI MINIMI PER SPAZI DESTINATI ALLA SOSTA DI CAMPEGGIATORI (solo per le aziende che svolgono attività di ospitalità in spazi aperti)
<b>DOTAZIONI</b>

1) Dotazione di servizi igienici: I servizi igienici comprendono almeno un bagno dotato di un lavabo, wc, doccia, specchio, presa energia elettrica, mensola o armadietto e cestino.
2) Dotazione di servizi per il lavaggio di stoviglie e di biancheria: I servizi per il lavaggio di stoviglie e di biancheria devono essere tra loro distinti e devono comprendere almeno un lavatoio per biancheria, uno per le stoviglie ognuno con annessa mensola di appoggio.
<b>SERVIZI GARANTITI</b>
- Pulizia e rispetto dell'igiene in maniera costante nelle piazzole e nelle strutture a queste in dotazione.
- Presenza dell'attrezzatura per il pronto soccorso agevolmente raggiungibile.
- Presenza della tabella informazioni con i numeri di telefono per le emergenze.

DOTAZIONE E SERVIZI MINIMI PER L'ORGANIZZAZIONE DI DEGUSTAZIONI (solo per le aziende che organizzano degustazioni)
<b>DOTAZIONI</b>
Le aziende agrituristiche che organizzano degustazioni nel corso di eventi con finalità promozionali, oltre a quanto previsto nell'articolo 43 9 del presente regolamento, devono garantire: - la presenza di un apposito spazio, nel caso di vendita dei prodotti; - la dotazione di servizi igienici.
<b>SERVIZI GARANTITI</b>
1) Pulizia e rispetto dell'igiene in maniera costante degli spazi e delle strutture adibite all'attività di degustazione.

DOTAZIONE E SERVIZI MINIMI PER L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ RICREATIVE, CULTURALI, DIDATTICHE, DI PRATICA SPORTIVA, ESCURSIONISTICHE E DI IPPOTURISMO (solo per le aziende che organizzano attività di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d), l.r.14/2006)
<b>DOTAZIONI</b>
1) Dotazione di un locale di dimensioni commisurate all'entità delle attività svolte, da destinare, all'occorrenza, per il riparo e l'accoglienza degli ospiti.
2) Dotazione servizi igienici.
3) Spogliatoi per le attività di pratica sportiva.
<b>SERVIZI GARANTITI</b>
Pulizia e rispetto dell'igiene in maniera costante degli spazi e delle strutture adibite all'attività esercitata.

Regolamento 23 aprile 2021, n. 8  
Disposizioni per la disciplina delle attività agrituristiche

29

### Art. 14 - Esercizio delle attività agrituristiche

1. L'esercizio delle attività agrituristiche è autorizzato secondo le procedure di cui all'articolo 8 della legge regionale del 27 febbraio 2020, n. 1 (Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione) e successive modificazioni.

2. Ai fini dell'accertamento del rispetto del criterio della prevalenza di cui all'articolo 2 bis della legge, le istanze relative all'avvio o alla variazione delle attività sono corredate da una relazione tecnico-agronomica, sottoscritta da un tecnico competente in materia ed iscritto all'albo professionale o auto dichiarata dall'imprenditore agricolo ai sensi dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto previsto dall'articolo 75 del medesimo D.P.R. 445/2000 nella quale sono indicate:

- a) le attività agrituristiche esercitate, specificando, per ognuna, la tipologia, la capacità ricettiva, il periodo di apertura e le ore di lavoro necessarie calcolate in base alle tabelle previste dall'articolo 2 bis della legge;
- b) le strutture e gli spazi adibiti allo svolgimento delle diverse attività agrituristiche;
- c) la superficie agricola totale (SAT), con relativa identificazione catastale e planimetrica;
- d) la destinazione colturale dell'azienda, specificando per ogni coltura la relativa superficie agricola utilizzabile (SAU);
- e) la tipologia degli allevamenti zootecnici ed il carico di bestiame, se presenti;
- f) il parco macchine aziendale;
- g) la descrizione dei fabbricati utilizzati, con relativa identificazione catastale e destinazione d'uso;
- h) il tempo lavoro agricolo, espresso in ore, per ogni coltura ed attività agricola praticata, calcolato in base alle tabelle di cui all'articolo 2 bis della legge;
- i) il tempo lavoro delle attività di agriturismo, espresso in ore, calcolato in base alle tabelle di cui all'articolo 2 bis della legge, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 14 della legge.



## Deliberazione 6 febbraio 2018, n. 62

### **Requisiti delle Fattorie Didattiche della Regione Lazio per l'iscrizione all'elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività multifunzionali – Sezione Fattorie Didattiche**

30

#### **Art. 1. - Definizione di Fattoria Didattica**

La fattoria didattica è un'**impresa agricola** che si impegna, **oltre che nell'attività produttiva agricola anche nell'attività didattico formativa e nell'accoglienza del pubblico**, in particolare **nell'educazione dei bambini, giovani e adulti nell'ambito di attività scolastiche e/o extrascolastiche**.

A tal fine la fattoria didattica offre tramite un **Progetto Didattico** l'opportunità di conoscere l'attività agricola e il paesaggio rurale per educare al consumo consapevole ed al rispetto dell'ambiente, oltre a temi attuali quali la biodiversità, la sostenibilità, la sovranità alimentare, l'innovazione e la cura del territorio.

Le prestazioni educative e didattiche offerte dalla fattoria didattica beneficiano dell'**esenzione IVA** ai sensi dell'art. 10, n. 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633.

La fattoria didattica rappresenta una **forma specializzata di multifunzionalità e può rientrare anche** tra i **servizi integrati e accessori all'attività agrituristica** di cui all'art. 2 della legge regionale 2 novembre 2006 n. 14 e s.m.i.

La fattoria didattica può svolgere i programmi didattici prevedendo:

- **Attività di uno o più giorni** (con pernottamento)
- **Campi scuola**
- **Ecofattorie** (inserite in parchi naturali e specializzate in proposte di carattere ambientale)
- **Fattoria-scuola** (residenziali ed improntate al metodo cooperante, nelle quali si insegna a lavorare insieme per raggiungere obiettivi comuni).

**L'uso della denominazione fattoria didattica è riservato esclusivamente alle aziende iscritte all'Elenco Regionale della Multifunzionalità - Sezione Fattorie Didattiche, istituito ai sensi della legge regionale 2 novembre 2006 n. 14 e s.m.i**

## Deliberazione 6 febbraio 2018, n. 62

31

### **2.1 Requisiti soggettivi**

L'attività di fattoria didattica può essere esercitata dall'**imprenditore agricolo singolo o associato**, così come definito dall'art. 2135 del Codice Civile, ai sensi del Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57) e successive modificazioni. Per l'esercizio di tale attività l'imprenditore agricolo **può avvalersi dei suoi familiari, nonché di lavoratori dipendenti a tempo determinato o indeterminato**.

### **2.2 Requisiti formativi**

L'imprenditore agricolo che esercita l'attività di fattoria didattica deve essere in possesso di **uno** dei seguenti **titoli**:

- diploma o laurea in **materie pedagogiche**;
- **diploma o laurea in materie agrarie**;
- **qualifica di guida ambientale**;
- attestato di frequenza rilasciato a seguito di un percorso di formazione per **operatore di fattoria** didattica articolato sui seguenti moduli formativi:
  - a) analisi del contesto di riferimento (normativo, assicurativo, fiscale e sicurezza e norme igieniche), almeno 6 ore;
  - b) elementi di conoscenza su ambiente, territorio, alimentazione e salute, almeno 6 ore;
  - c) rapporto con il mondo della scuola e il progetto didattico, almeno 6 ore;
  - d) laboratorio su percorso didattico e comunicazione, almeno 12 ore.

La durata del corso è pari ad almeno 30 ore, con verifica finale.

L'attività di formazione per esercitare l'attività di fattoria didattica viene svolta dagli enti di formazione accreditati sulla base delle disposizioni regionali di settore. Nelle more del riconoscimento da parte della Regione dello specifico corso di formazione, gli imprenditori agricoli che posseggono tutti i requisiti previsti e che già esercitano l'attività di fattoria didattica (almeno 15 giornate negli ultimi tre anni, come risultanti da adeguata documentazione comprovante le reali giornate di attività svolte) o che dimostrino che loro stessi o altro soggetto che lavora in azienda (familiari o dipendente agricolo) abbiano già partecipato ad eventuali corsi di formazione specifici o per materie analoghe, possono essere iscritti nell'elenco degli operatori di fattorie didattiche, impegnandosi a frequentare il corso nel momento in cui verrà attivato e riconosciuto.

## L.R. 14/2006 DISPOSIZIONI GENERALI

### Sezione I - Finalità e definizioni

# QUINDI QUALE STRADA POSSO PERCORRERE SE IN UNA AZIENDA AGRICOLA SI VUOLE...


	attività agrituristiche	servizi multifunzionali	attività multimprenditoriali
- dare ospitalità	✓	X	✓
- somministrare pasti e bevande	✓	X	✓
- organizzare degustazioni	✓	✓ Olioturismo Enoturismo	✓
- organizzare attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva nonché attività escursionistiche e di ippoturismo	✓ <del>€</del>	<i>solo se obiettivamente connesse !!!</i> ✓ <del>€</del>	✓

**Imprenditore Agricolo**

**Soggetto diverso in regime di connessione**

# L.R. 14/2006 DISPOSIZIONI GENERALI Sezione I - Finalità e definizioni

## Art. 2



## L.R. 14/2006 DISPOSIZIONI GENERALI Sezione I - Finalità e definizioni - art. 3

34

All'art. 3 della L.R. 14/2006 - Definizione e modalità di attuazione della multimprenditorialità si definisce al comma 1 che sono attività **multimprenditoriali** le attività **integrate e complementari** alle attività agricole aziendali, ivi compreso il **turismo rurale** di cui all'articolo **54 della l.r. 38/1999**.

*1 bis. Il turismo rurale si esercita mediante le seguenti attività:*

- a) l'**ospitalità** intesa come **ricettività alberghiera**, extralberghiera e all'aria aperta di cui all'articolo 23, comma 1 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche) e le strutture ed i servizi ad essi complementari;*
- b) la **ristorazione** intesa come somministrazione di pasti e bevande nonché la degustazione di **prodotti agricoli**;*
- c) l'attività per il **tempo libero** intesa come ogni attività ricreativa, culturale, didattica, sportiva nonché escursionistica e ippoturistica finalizzata alla valorizzazione e conoscenza del territorio e del patrimonio rurale ed alla migliore fruizione degli stessi;*
- d) la **concessione** onerosa a soggetti terzi di parcelle da poter coltivare per la produzione orticola di autoconsumo, la produzione di piante ornamentali o di quant'altro sia nella volontà del coltivatore, compatibilmente con le norme di sicurezza e igiene esistenti.*

**Le attività multimprenditoriali sono esercitate da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, purché svolte in regime di connessione con l'impresa agricola all'interno dell'azienda agricola secondo le modalità previste dalla l.r. 38/1999.**

- 2. Le attività di turismo rurale sono svolte nell'intero ambito regionale in immobili ubicati nelle aree rurali e nei centri urbani con caratteristiche di ruralità, che mantengano le peculiarità dell'edilizia tradizionale della zona.*
  - 3. Gli arredi ed i servizi degli immobili e delle strutture si ispirano alla tradizione e alla cultura rurale della zona e le attività proposte devono in ogni caso essere compatibili con la vocazione di ciascun territorio.*
  - 4. Le attività di cui al presente articolo sono esercitate nel rispetto delle disposizioni statali e regionali di riferimento.*
- 4 bis. **Il turismo rurale si attua tramite la redazione di un piano di utilizzazione aziendale come definito dalla l.r. 38/1999.***





Norme sul governo del territorio (1) (2)

**Art. 57 (33)**  
(Piani di utilizzazione aziendale)

1. I CD, così come definiti dagli articoli 1 e 2 della l. 1047/1957 e gli IAP, singoli o associati, così come definiti all'articolo 1 del d.lgs. 99/2004, possono presentare al comune un PUA per l'attuazione dei programmi di miglioramento aziendale delle aziende agricole. **(33a)**

2. Il PUA deve indicare i risultati aziendali che si intendono conseguire ed è richiesto per:

- a) la demolizione e ricostruzione con sagoma diversa ed eventuale delocalizzazione all'interno della stessa azienda agricola degli edifici legittimi esistenti con l'obbligo di non superare le superfici lorde utili e di non modificare le destinazioni d'uso esistenti; **(34)**
- b) la deroga all'altezza degli annessi agricoli, esclusivamente per comprovate esigenze tecniche; **(35)**
- c) la deroga alle dimensioni del lotto minimo per gli annessi agricoli e comunque nel rispetto dell'unità minima aziendale; **(35)**
- d) la deroga agli indici per gli annessi agricoli di nuova edificazione di cui all'articolo 55, comma 6, esclusivamente per valide e motivate esigenze di sviluppo delle attività agricole di cui all'articolo 54, comma 2, lettera a); **(35)**
- e) la realizzazione delle strutture a scopo abitativo;

e bis) la deroga al dimensionamento degli annessi agricoli stamponati di cui all'articolo 55, comma 5 quater, lettera b); **(35.1)**

e ter) la realizzazione degli annessi agricoli produttivi di cui all'articolo 55, comma 5 quater, lettera c); **(35.1)**

e quater) la realizzazione di annessi agricoli tamponati utilizzando, qualora previsto dagli strumenti urbanistici comunali, il rapporto massimo di 0,008 metri quadrati per metro quadrato di terreno di cui all'articolo 55, comma 6; **(35.1)**

e quinquies) la rifunzionalizzazione e la nuova edificazione per le attività multifunzionali identificate all'articolo 2 della l.r. 14/2006 con esclusione dell'introduzione dell'attività agrituristica all'interno dell'abitazione rurale dell'imprenditore agricolo, come previsto dall'articolo 15 della l.r. 14/2006. **(35.1)**

**Art. 57 bis (38)**  
(PUA per le attività multimprenditoriali) **(38a)**

1. Le attività multimprenditoriali di cui all'articolo 2 della l.r. 14/2006 integrate e complementari all'attività agricola e compatibili con la destinazione di zona agricola possono essere introdotte e svolte all'interno dell'azienda agricola in regime di connessione con le attività agricole aziendali di cui all'articolo 2 della l.r. 14/2006 previa approvazione di un PUA ai sensi dell'articolo 57, comma 1, con le seguenti prescrizioni e integrazioni: **(38b)**

- a) il PUA è integrato con il programma di connessione e con la documentazione di cui al regolamento regionale di cui al comma 12;
- b) la Commissione agraria di cui all'articolo 57, comma 6, verificato il prioritario recupero delle strutture esistenti, si esprime altresì in merito alla compatibilità con la destinazione agricola della zona degli interventi proposti, tenuto conto delle caratteristiche morfologiche e architettoniche nonché delle infrastrutture correlate; **(39)**
- c) **(39a)**

2. Le attività multimprenditoriali sono svolte esclusivamente da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 55, comma 4; in tal caso devono essere svolte in regime di connessione con l'attività agricola. Nell'ambito del regime di connessione gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 57, comma 1, sono denominati "soggetti agricoli" e gli imprenditori non agricoli che esercitano le attività multimprenditoriali sono denominati "soggetti connessi". Il regime di connessione è disciplinato dal regolamento regionale di cui al comma 12 e deve avere una durata non inferiore ai dodici anni. **(39b)**

3. La superficie di terreno destinata alle attività agricole non può essere in nessun caso inferiore al 90 per cento dell'intera superficie aziendale; la superficie di terreno destinata alle attività multimprenditoriali, non può comunque essere maggiore di 30 ettari. **(39c)**

4. L'introduzione e lo svolgimento delle attività multimprenditoriali, è consentita esclusivamente: **(39d)**

- a) nei manufatti esistenti, che possono essere a tal fine rifunzionalizzati, anche mediante la demolizione e ricostruzione, anche con diversa sagoma, nonché la delocalizzazione all'interno dell'azienda agricola;
- b) negli annessi agricoli di nuova edificazione nella misura massima del 50 per cento delle volumetrie assentite ai sensi dell'articolo 55, comma 6. **(40)**

5. Gli annessi agricoli realizzati ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera d), successivamente all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 12 non possono essere in nessun caso destinati all'introduzione e allo svolgimento delle attività multimprenditoriali. **(40.1)**

## Disposizioni attuative per le attività integrate e complementari all'attività agricola ai sensi dell'articolo 57bis della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 e successive modifiche. Abrogazione del regolamento regionale 2 settembre 2015, n. 11 (Attuazione della ruralità multifunzionale ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 e successive modifiche).

36

### REGIME DI CONNESSIONE

#### Articolo 7 (Programma di connessione)

1. Per le attività integrate e complementari il PUA è integrato, ai sensi dell'articolo 57 bis della l.r. 38/99, con il programma di connessione che contiene, in particolare:
  - a) la descrizione delle attività integrate e complementari;
  - b) la descrizione delle attività svolte dal soggetto agricolo al di fuori del regime di connessione;
  - c) la descrizione dei fabbricati che non entrano nel regime di connessione;
  - d) l'individuazione del patrimonio immobiliare che entra nel regime di connessione, collegato alle singole attività da svolgere, nonché la descrizione degli interventi anche di natura edilizia e infrastrutturale eventualmente previsti;
  - e) l'individuazione della potenziale utilizzazione agricola, al termine del regime di connessione, dei manufatti temporaneamente destinati alle attività integrate e complementari;
  - f) la durata del regime di connessione, in ogni caso non inferiore a 12 anni;
  - g) la verifica del rispetto delle condizioni di prevalenza ai sensi degli articoli 2135 c.c. e 2bis, comma 1 della l.r. 14/2006, nel caso di regime di connessione riferito ai soli soggetti agricoli.
2. Dopo l'approvazione del PUA le modifiche alle specifiche attività indicate nel programma di connessione sono autorizzate dalla struttura comunale competente, previo parere della Commissione agraria di cui all'articolo 57, comma 6 della l.r. 38/99, sulla base di una relazione tecnica che ne motivi e giustifichi l'esigenza.
3. Dopo l'approvazione del PUA le modifiche relative all'individuazione del patrimonio immobiliare e ai relativi interventi edilizi sono adottate con la medesima procedura ordinaria di approvazione del PUA.

#### Articolo 8 (Rapporto di connessione)

1. Il soggetto agricolo ed il soggetto connesso, prima della presentazione del PUA e del relativo programma di connessione di cui all'articolo 7, regolano nell'ambito dell'autonomia negoziale, anche mediante ricorso ad un contratto preliminare, il rapporto di connessione, con particolare riferimento ai seguenti elementi:
  - a) le attività svolte in regime di connessione;
  - b) gli obblighi derivanti dal regime di connessione;
  - c) la durata del regime di connessione, non inferiore a dodici anni;
  - d) la documentazione amministrativa necessaria allo svolgimento delle attività integrate e complementari esercitate dal soggetto connesso ove non detenuta o reperibile dall'amministrazione relativa a: partita IVA, iscrizione alla Camera di Commercio con codice ATECO specifico dell'attività coinvolta, in caso di soggetto societario, statuto e atto costitutivo; nel caso in cui non ricorra l'obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio o della tenuta della contabilità IVA, dati identificativi equipollenti;
  - e) gli interventi edilizi necessari allo svolgimento delle attività integrate e complementari introdotte.
2. Per le attività previste all'articolo 6, comma 1, lettera b), punto 3, al programma di connessione è allegato altresì il contratto di fornitura per la filiera, sospensivamente condizionato all'approvazione del PUA, tra soggetto connesso e soggetto agricolo o soggetti titolari di altre aziende agricole presenti nel territorio regionale per la fornitura, di almeno il 70 per cento, dei prodotti necessari allo svolgimento delle attività di filiera.
3. A garanzia del regime di connessione i soggetti coinvolti, a seguito dell'approvazione del PUA, sottoscrivono un atto d'obbligo o una convenzione che, oltre a quanto previsto dagli articoli 57, comma 8, e 76 della l.r. 38/99, riporta i contenuti del programma di connessione e gli elementi essenziali del contratto di cui al comma 1.



## L.R. 22 Dicembre 1999, n. 38 - Norme sul governo del territorio

### PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA REGIONALE

### TITOLO IV - TUTELA E DISCIPLINA DELL'USO AGRO-FORESTALE DEL SUOLO

### CAPO I - INDIRIZZI PER LA REDAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI

37

#### Art. 52 - Piano agricolo regionale

1. Il Piano agricolo regionale (PAR) **disciplina le zone omogenee E** di cui all'articolo 2 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968 e rappresenta il piano regionale di settore ai sensi dell'articolo 12.
2. IL PAR rileva ed analizza le caratteristiche fisiche e climatiche del territorio agricolo intese come **aree a destinazione, vocazione, potenzialità e conduzione agricola; analizza le potenzialità produttive agricole e le relative infrastrutture di settore**, mediante l'uso della carta agro-pedologica e di uso dei suoli e delle risorse idriche; individua l'uso attuale delle superfici agricole, lo stato della frammentazione fondiaria, i livelli di urbanizzazione e di antropizzazione di carattere urbanistico-edilizio; **recepisce eventuali programmazioni e regolamentazioni di settore che già disciplinano l'uso del territorio agricolo per effetto di norme regionali, statali e dell'Unione europea**
3. Sulla base delle rilevazioni e delle analisi di cui al comma 2 il PAR: a) individua le aree caratterizzate da vocazione agricola prevalente, comprese quelle temporaneamente non utilizzate per le attività rurali, classificandole in pluralità omogenee per "ambiti rurali"; b) **descrive le caratteristiche tecniche, economiche e produttive delle aree** di cui alla lettera a); c) definisce le principali linee di sviluppo delle attività rurali alle quali tutte le programmazioni di settore dovranno conformarsi; d) definisce le linee programmatiche generali per la ricomposizione fondiaria; e) definisce per ciascun ambito rurale la dimensione del **lotto minimo e dell'unità minima aziendale intesa come la superficie minima necessaria all'azienda agricola per lo svolgimento delle attività rurali**. Il dimensionamento di tale superficie deve essere correlata **al relativo fabbisogno di manodopera per la produzione agricola e ai livelli reddituali attesi**. L'unità minima aziendale può essere costituita da uno o più corpi fondiari a condizione che almeno uno di essi abbia una superficie superiore a 10 mila mq.
4. Sono parte integrante del PAR il **piano della diversificazione agricola** di cui alla **legge regionale 2 novembre 2006, n. 14** (Norme in materia di diversificazione delle attività agricole) e successive modifiche ed il piano faunistico venatorio regionale di cui alla **legge regionale 2 maggio 1995, n. 17** (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio) e successive modifiche.

L.R. 22 Dicembre 1999, n. 38 - Norme sul governo del territorio

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA REGIONALE

38

TITOLO IV - TUTELA E DISCIPLINA DELL'USO AGRO-FORESTALE DEL SUOLO

CAPO II EDIFICAZIONE IN ZONA AGRICOLA

**Art. 54 - Trasformazioni urbanistiche in zona agricola**

1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali 6 ottobre 1997, n. 29, 6 luglio 1998, n. 24 e 2 novembre 2006, n. 14, e successive modifiche, nelle zone agricole è vietata:

- a) ogni attività comportante trasformazioni del suolo per finalità diverse da quelle legate allo svolgimento delle attività di cui al comma 2;
- b) ogni lottizzazione a scopo edilizio;
- c) l'apertura di strade interpoderali che non siano strettamente necessarie e funzionali allo svolgimento delle attività di cui al comma 2.

2. Nel rispetto degli articoli 55, 57 e 57 bis e dei regolamenti ivi previsti, nelle zone agricole sono consentite le seguenti attività:

- a) attività agricole aziendali di cui all'articolo 2 della l.r. 14/2006;**
- b) attività multimprenditoriali integrate e complementari con le attività agricole aziendali.**

Rientrano in tali attività:

- 1) turismo rurale;
- 2) trasformazione e vendita diretta dei prodotti derivanti dall'esercizio delle attività agricole tradizionali;
- 3) ristorazione e degustazione dei prodotti tipici derivanti dall'esercizio delle attività agricole tradizionali compresi i mercati e le fiere dei prodotti tipici;
- 4) attività culturali, didattiche, sociali, ricreative, sportive e terapeutico-riabilitative;
- 5) accoglienza e assistenza degli animali nonché cimiteri per gli animali d'affezione;
- 6) produzione delle energie rinnovabili anche attraverso la realizzazione di impianti di trattamento degli scarti delle colture agricole e dei liquami prodotti dagli impianti di allevamento del bestiame. (27a)

**3. Le attività di cui al comma 2, lettera b), localizzate all'interno dell'azienda agricola, sono esercitate previa approvazione del Piano di utilizzazione aziendale (PUA) ai sensi dell'articolo 57 bis.**

# L.R. 22 Dicembre 1999, n. 38 - Norme sul governo del territorio

39

## Art. 57 - Piani di utilizzazione aziendale

4. Il PUA è sottoscritto da un **dottore agronomo forestale**, o da un **perito agrario, ovvero da un agrotecnico o un agrotecnico laureato ovvero da un geometra**, debitamente abilitato, **nei limiti delle rispettive competenze professionali**. Ulteriori elaborati tecnico-progettuali sono sottoscritti da tecnici professionisti debitamente abilitati nei limiti delle rispettive competenze professionali. (35a)

5. Il PUA contiene:

- a) la descrizione dello stato attuale dell'azienda agricola nelle sue componenti produttive, edilizie e infrastrutturali;
- b) la descrizione degli eventuali interventi programmati per lo svolgimento delle attività agricole con particolare riferimento alle linee di sviluppo dell'azienda;
- c) la descrizione dei fabbricati esistenti e l'individuazione dei fabbricati presenti nell'azienda ritenuti non più rispondenti alle finalità economiche e strutturali descritte dal programma di sviluppo aziendale;
- d) la descrizione dettagliata degli interventi edilizi e di quelli infrastrutturali previsti nonché di quelli finalizzati alla tutela e alla valorizzazione ambientale.

# L.R. 22 Dicembre 1999, n. 38 - Norme sul governo del territorio

40

## Art. 57 - Piani di utilizzazione aziendale

6. Il PUA è sottoposto al preventivo parere di una commissione, denominata “**Commissione agraria**”, nominata dal comune, di cui fanno parte **un rappresentante della struttura comunale competente e due esperti esterni dottori agronomi forestali** o periti agrari, ovvero agrotecnici o agrotecnici laureati ovvero da geometri **indicati** dalle organizzazioni professionali del settore agricolo, **dagli ordini** e dai colleghi **professionali del settore agricolo**. La Commissione agraria dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere confermati una sola volta.

Gli **oneri per il funzionamento della Commissione sono a carico del comune che l’ha istituita**, il quale può, con apposita deliberazione, determinare le relative spese di istruttoria. La Commissione agraria **si esprime** in merito:

- a) alla verifica dei **presupposti agronomici e/o forestali ed economico-produttivi**;
- b) alla verifica degli **aspetti paesistico-ambientali ed idrogeologici**;
- c) alla verifica di **coerenza e di compatibilità con i piani sovraordinati generali e di settore**;
- d) alla verifica dei **requisiti soggettivi del proponente**;
- e) alla verifica delle **caratteristiche dell’azienda agricola**;
- f) in relazione agli impianti destinati alla produzione di calore e di elettricità alimentati da biomasse, alla verifica della rispondenza degli stessi alle reali esigenze dell’azienda agricola e della proporzionalità rispetto alla tipologia ed alle dimensioni dell’azienda stessa;
- g) alla verifica della effettiva necessità di realizzazione delle opere infrastrutturali proposte nonché la possibilità di soluzioni alternative di minor impatto e della mitigazione degli effetti;
- g bis) alla verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 8 e dei vincoli previsti all’articolo 58 e alla corretta individuazione della superficie aziendale asservita.

# L.R. 22 Dicembre 1999, n. 38 - Norme sul governo del territorio

41

## Art. 57 - Piani di utilizzazione aziendale

7. Per gli interventi di cui al comma 2, lettere a), b), c), e), ebis), eter), equater) ed equinques) **il PUA è approvato dalla struttura tecnica comunale competente**. Per le ipotesi di cui al comma 2, lettera d), il PUA è approvato con deliberazione del consiglio comunale. **(36d)**

8. **Il PUA è rilasciato, anche con le modalità del procedimento unico di cui agli articoli 7 ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160** (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e successive modifiche, dalla struttura tecnica comunale competente [ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche ndr] e si realizza tramite convenzione che, oltre a quanto previsto dall'articolo 58 e dall'articolo 76 stabilisce in particolare l'obbligo per il richiedente di: **(36a)**

a) effettuare gli interventi previsti dal programma;**(36e)**

b) non modificare la destinazione d'uso rurale, qualora presente, delle costruzioni esistenti o recuperate necessarie allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 54, comma 2; **(37) (37a.1)**

c) non modificare la destinazione d'uso rurale delle nuove costruzioni; **(37)**

d) non alienare separatamente dalle costruzioni la superficie aziendale asservita. **(37a1)**

## Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 , n. 160

Per le finalità di cui all'[articolo 38, comma 3, del decreto-legge](#), è individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

### Procedimento automatizzato

(art. 5 Presentazione ed effetti delle segnalazioni e delle istanze) se per l'avvio delle attività è sufficiente la SCIA

### Procedimento ordinario (Art. 7 Procedimento unico) tutti i casi diversi dal procedimento automatizzato

Quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP indice una [conferenza di servizi](#)

Seguici su: [f](#) [t](#) [v](#) [in](#) [e](#) [r](#)

NUR - Numero Unico Regionale 06 99 500

Cerca

La Regione ▼ Per i cittadini ▼ Per le imprese ▼ Per gli enti ▼ **Avvisi e Bandi**

### Conferenza di Servizi

home / conferenza di servizi / conferenza dei servizi-cos'è la conferenza di servizi

Conferenza di Servizi -Home page

Ufficio Rappresentante Unico e Ricostruzione

Documenti

[Cos'è la Conferenza di Servizi](#)

Modulistica per le Conferenze

Come convocare la Regione Lazio

Piattaforma informatica per gli Enti Locali

Indirizzi e istruzioni operative

Valutazioni ambientali

PEC-Posta elettronica certificata

## Cos'è la Conferenza di Servizi

[Condividi](#)

Un incontro tra pubbliche amministrazioni su un tavolo comune, per poter meglio risolvere i problemi e confrontarsi su tematiche comuni, semplificando e razionalizzando i procedimenti che prevedono il rilascio dei cosiddetti "atti di assenso" (autorizzazioni, nulla osta, pareri, ecc.) necessari, ad esempio, per la realizzazione di nuovi interventi, sia pubblici che privati.

La Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", prevede il ricorso a questo "modulo organizzativo" per accelerare le decisioni che coinvolgono una molteplicità di interessi e di conseguenza una pluralità di strutture amministrative (ad es. Comune, ASL, Vigili del Fuoco, Regione, Ministeri). La conferenza di servizi è quindi uno strumento utile per favorire la contestualità delle decisioni, mediante la partecipazione contemporanea delle singole amministrazioni, ognuna per la propria competenza.

Secondo quanto previsto dalla legge, la conferenza può essere **istruttoria** (per esaminare gli interessi pubblici coinvolti in un procedimento o trovare soluzioni condivise a problematiche comuni), **preliminare** (per avere indicazioni sulle condizioni per l'ottenimento, nelle successive fasi progettuali, di pareri e autorizzazioni relativi a interventi di particolare complessità e insediamenti produttivi di beni e servizi) o **decisoria** (per acquisire autorizzazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso necessari alla conclusione positiva di un procedimento e quindi per "decidere" in modo collegiale relativamente ad un determinato progetto).



# Legge Regionale del 27 febbraio 2020, n. 1 Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione

43

## **Art. 8 Coordinamento delle procedure autorizzative in agricoltura**

Al fine di garantire la semplificazione e la riduzione dei tempi delle procedure di comunicazione, segnalazione e autorizzazione relative alle attività rurali aziendali di cui all'**articolo 2 della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14** (Norme in materia di diversificazione delle attività agricole) e successive modifiche, è **istituito, presso la direzione regionale competente in materia di agricoltura**, nonché presso le Aree decentrate dell'agricoltura (ADA), **il sistema autorizzativo per l'agricoltura**, di seguito denominato sistema autorizzativo.

Il sistema autorizzativo, istituito presso la **direzione regionale agricoltura si configura come una vera e propria piattaforma di supporto, in particolare per i SUAP di gestione delle procedure autorizzative riguardanti le attività rurali aziendali**. Al fine di svolgere tale supporto l'art. 8 ha esplicitato e reso evidenza a quanto già previsto in varie parti dalla normativa nazionale essenzialmente individuando:

- a) le procedure e le amministrazioni competenti per l'effettuazione dell'inizio attività specificandone la loro natura sia dichiarativa o autorizzativa
- b) la corretta dell'applicazione degli strumenti dichiarativi
- c) la corretta applicazione del procedimento unico

**5.** Il sistema autorizzativo, in conformità a quanto previsto all'articolo 4, comma 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154, relativo alla riduzione dei termini per i procedimenti amministrativi, **supporta i SUAA comunali**, comunque denominati, per la gestione delle procedure amministrative con particolare riferimento a quelle previste nei commi da 10 a 25.



## I mercoledì della diversificazione

### La normativa di settore

**L** I MERCOLEDÌ DELLA DIVERSIFICAZIONE La nor...  
5 WEBINAR :  
**I MERCOLEDÌ DELLA DIVERSIFICAZIONE**

**02/03/2022**  
"LA NORMATIVA DI SETTORE"  
PAOLO COLLEPARDI, FUNZIONARIO ARSIAL  
LUCA CECCARELLI, FUNZIONARIO REGIONE LAZIO  
ORE 15:00 - 16:00

**09/03/2022**  
"LA CLASSIFICAZIONE AGRITURISMO ITALIA"  
UMBERTO SELMI, FUNZIONARIO ISPESIA  
ORE 15:00 - 16:00

**16/03/2022**  
"I SERVIZI ALLA PERSONA"  
ANGELA GALASSO, CONSIGLIERA ARSIAL  
ORE 15:00 - 16:00

**23/03/2022**  
"IL MARKETING E LA COMUNICAZIONE"  
CARLO HAUSHMANN, DIRETTORE AGROCAMERA  
ORE 15:00 - 16:00

**30/03/2022**  
"LA DIVERSIFICAZIONE ECOSOSTENIBILE"  
NICOLA COLONNA, INGEGNERE ENEA  
ORE 15:00 - 16:00

**INTRODUCE E MODERA**  
SARA RAGNI DIRIGENTE ARSIAL

Guarda su YouTube

### La classificazione Agriturismo Italia

**L** I MERCOLEDÌ DELLA DIVERSIFICAZIONE La clas...  
Guarda più...

### Condividi:



### Vedi anche

- Agriturismo
- Procedure autorizzative per la diversificazione in agricoltura – Corso per tecnici e SUAP dei comuni del Lazio
- Video saluti – Agriturismo Classificati



## Procedure autorizzative per la diversificazione in agricoltura – Corso per tecnici e SUAP dei comuni del Lazio

### Condividi:



### Vedi anche

- Agriturismo
- I mercoledì della diversificazione
- Video saluti – Agriturismo Classificati

**CORSI PER TECNICI E SUAP DEI COMUNI DEL LAZIO**  
**"PROCEDURE AUTORIZZATIVE DELLA DIVERSIFICAZIONE IN AGRICOLTURA"**

**1° CORSO**  
INCONTRO DEL 15/03/2022  
ORE 15:00 - 16:00

**2° CORSO**  
INCONTRO DEL 15/04/2022  
ORE 15:00 - 16:00

**3° CORSO**  
INCONTRO DEL 06/02/2023  
ORE 15:00 - 16:00

**4° CORSO**  
INCONTRO DEL 20/03/2023  
ORE 15:00 - 16:00

È POSSIBILE SCRIVERE AL SEGUENTE LINK:  
[HTTP://QUESTIONARI.ARSIAL.LAZIO.IT/INDICA.PHP?TEST=ARSIAL](http://questionari.arsial.lazio.it/indica.php?test=ARSIAL)

ARSIAL REGIONE LAZIO

### Scarica le Lezioni:

- [Lezione 1 SUAP intervento Colleparidi Ceccarelli](#)
- [Lezione 1 SUAP intervento Lucatello](#)
- [Lezione 2 SUAP intervento Cafaro](#)

# Legge Regionale del 27 ottobre 2023, n. 14

## Disciplina delle attività enoturistiche e oleoturistiche

45

### Art. 1

*(Finalità e definizioni)*

**Si intende per:**

- **Enoturismo**, le attività svolte sulla base di quanto previsto all'art 1, comma 2 del DM 12 marzo 2019 n. 2779;

- **Oleoturismo**, le attività svolte sulla base di quanto previsto all'articolo 1 comma 2 del DM 26 gennaio 2022;

**Qualora sono esercitate da un imprenditore agricolo singolo o associato** di cui all'articolo 2135 del codice civile **rientrano** nelle attività **multifunzionali** legge regionale 2 novembre 2006, n. 14

### Art. 2

*(Attività enoturistiche e oleoturistiche)*

Attività enoturistiche	Attività oleoturistiche
<p><b>le attività formative ed informative</b> rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e la conoscenza del vino, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche nel cui areale si svolge l'attività come ad esempio <b>le visite guidate:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b><u>ai vigneti di pertinenza dell'azienda</u></b></li> <li>- <b><u>alle cantine</u></b></li> <li>- <b><u>luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, della storia e della pratica dell'attività vitivinicola ed enologica in genere;</u></b></li> </ul>	<p><b>le attività formative ed informative</b> rivolte alle produzioni olivicole del territorio e alla conoscenza dell'olio, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche (DOP, IGP), nel cui areale si svolge l'attività, quali, a titolo esemplificativo, <b>le visite guidate:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b><u>agli oliveti di pertinenza dell'azienda</u></b></li> <li>- <b><u>ai frantoi</u></b></li> <li>- <b><u>luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo e alla produzione dell'olio, della storia e della pratica dell'attività olivicola e della conoscenza e cultura dell'olio in genere;</u></b></li> </ul>
<p>le iniziative didattico, culturale e ricreativo svolte nell'ambito delle cantine e dei vigneti, ivi compresa la <b><u>vendemmia didattica;</u></b></p>	<p>le iniziative di carattere formativo e informativo, culturale e ricreativa svolta nell'ambito dei frantoi e degli oliveti, ivi compresa la <b><u>raccolta dimostrativa delle olive;</u></b></p>
<p>le attività di <b><u>degustazione e commercializzazione</u></b> delle produzioni vitivinicole aziendali, <b><u>anche in abbinamento ad alimenti.</u></b></p>	<p>le attività di <b><u>degustazione e commercializzazione</u></b> delle produzioni olivicole aziendali anche in <b><u>abbinamento ad alimenti</u></b></p>

**Art. 3**  
(Operatori e modalità di esercizio)

<b>Operatori enoturistici</b>	<b>Operatori oleoturistici</b>
<b><u>l'imprenditore agricolo, singolo o associato</u></b> , di cui all'articolo 2135 del codice civile che svolge attività agricole aziendali di vitivinicoltura di cui all'articolo 2 della Lr. 14/2006 e successive modifiche;	<b><u>l'imprenditore agricolo, singolo o associato</u></b> , di cui all'articolo 2135 del codice civile che svolge attività agricole aziendali di cui all'articolo 2 della L.r. 14/2006 di coltivazione olivicola e produzione di olio extra-vergine di oliva;
<b><u>le cantine sociali cooperative</u></b> esercitanti le attività di multifunzionalità produttiva vitivinicola di cui all'articolo 2 della Lr. 14/2006 e successive modifiche e i loro consorzi, alle quali le imprese agricole associate conferiscono le proprie produzioni;	<b><u>gli oleifici sociali cooperativi</u></b> esercitanti l'attività di multifunzionalità produttiva dell'olio extra-vergine di oliva di cui all' art. 2 della Lr. 14/2006 e successive modifiche ed i loro consorzi ai quali le imprese agricole associate conferiscono le proprie produzioni;
le imprese condotte dai <b><u>altri soggetti non rientranti nelle due precedenti titolari di cantine che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti vitivinicoli</u></b> ;	imprese condotte da <b><u>altri soggetti titolari di frantoi che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti olivicoli</u></b>
i <b><u>consorzi di tutela</u></b> dei vini a denominazione geografica e indicazione geografica;	i <b><u>consorzi di tutela</u></b> delle denominazioni di origine (DO) e indicazione geografica protetta (IGP) dell'olio extra-vergine di oliva;

le attività enoturistiche e oleoturistiche esercitate possono essere esercitate anche da  
**un soggetto connesso di cui agli articoli 54 e 57 bis della lr. 38/1999 nella modalità della  
 multimprenditorialità di cui all'articolo 3 della L.r. 14/2006.**

**Art. 4**  
(Requisiti)

47

Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, è necessaria la presenza del titolare dell'azienda o di un familiare coadiuvante o di un **dipendente delegato** o di un socio delegato o di un **collaboratore esterno**.

Questi soggetti devono avere conoscenza delle caratteristiche del territorio ed essere in possesso di **almeno uno dei seguenti requisiti**:

- **qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP)**
- **diploma di laurea, laurea triennale o laurea magistrale in materie agrarie o titolo equiparato o equipollente, secondo la normativa vigente;**
- per le attività:

<b>enoturistiche</b>	<b>oleoturistiche</b>
esperienza <b>lavorativa di durata almeno triennale</b> svolta presso le <b>imprese vitivinicole</b> , comprovata dalla iscrizione INPS o da altra documentazione idonea;	esperienza <b>lavorativa di durata almeno triennale</b> svolta presso le <b>imprese oleicole</b> , comprovata dalla iscrizione INPS o da altra documentazione idonea;
attestato di frequenza di un <b>corso di formazione</b> , avente a oggetto attività vitivinicola e turistica;	attestato di frequenza di un <b>corso di formazione</b> avente a oggetto l'attività olivicola e turistica;
attestato di frequenza di <b>master universitari</b> di primo e secondo di livello aventi a oggetto viticoltura o marketing del vino o enologia;	attestato di frequenza di <b>master universitari</b> di primo o secondo livello aventi a oggetto olivicoltura o marketing dell'olio.
titolo di <b>enologo</b>	iscrizione nell'elenco nazionale di <b>tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini</b>

**Art. 7**  
(Inizio attività)

L'inizio delle attività è subordinato alla presentazione, **da parte degli operatori di attività enoturistiche e oleoturistiche** allo sportello unico per le attività produttive (**SUAP**) del comune territorialmente competente, di una segnalazione certificata d'inizio attività (**SCIA**) che deve riportare i contenuti della notifica sanitaria.

Nel caso in cui le attività di cui all'articolo 2 sono esercitate dagli operatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), e comma 2, lettere a) e b), o da un soggetto connesso ai sensi del medesimo articolo 3, comma 3, la richiesta per l'inizio dell'attività è presentata al SUAA di cui all'articolo 8 della l.r. 1/2020 e successive modifiche, qualora costituito o, in caso di accordi di cui all'articolo 8, comma 3, al Sistema autorizzativo per l'agricoltura.

Ad ogni modo si applica a seconda dei casi quanto previsto dalla normativa vigente (**articolo 8 della l.r. 1/2020, articoli 54 e 57 bis della l.r. 38/1999 e l.r. 14/2006**)

Le verifiche dell'istanza presentata, può essere svolta dall'amministrazione competente anche avvalendosi della **commissione agraria** di cui all'articolo 57 della l.r. 38/1999 e successive modifiche.

A seguito della conclusione positiva delle verifiche dell'istanza presentata, l'amministrazione procedente ne dà **comunicazione alla direzione regionale competente** in materia di agricoltura, di seguito denominata direzione regionale competente, **ai fini della iscrizione all'elenco regionale degli operatori che svolgono attività enoturistiche e oleoturistiche.**



# BANDO PUBBLICO

## MISURA 06

*“Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese”  
(art. 19 del Regolamento (UE) N. 1305/2013)*

## SOTTOMISURA 6.4

*“Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole”*

## TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 6.4.1

*“Diversificazione delle attività agricole”*

## Bando - Determinazione n. G08096 del 09/06/2023

<https://www.regione.lazio.it/documenti/80729>



Seguici su:

NUR - Numero Unico Regionale 06 99 500

Cerca

La Regione

Per i cittadini

Per le imprese

Per gli enti

Avvisi e Bandi

[home / documentazione / 80729](#)

## Bando - Determinazione n. G08096 del 09/06/2023

[Condividi](#)

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Reg. UE 1305/2013. Misura 06 "Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese" art. 19 del Regolamento (UE) N. 1305/2013. Sottomisura 6.4 "Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole". Tipologia di Operazione 6.4.1 "Diversificazione delle attività agricole". Approvazione Bando pubblico.

[SCHEDA DI SINTESI](#)

[FAQ](#)

**Categoria:** Bandi e Avvisi

**Tematica:** Agricoltura

**Tipo bando:** Bando

**Tipo documento:** Determinazione

**Numero documento:** G08096

**Data documento:** 09/06/2023

**Data di scadenza:** Lun, 13/11/2023 - 23:59

**File allegati:**

[Testo dell'Atto n. G08096 del 09/06/2023 \(.pdf 616.29 KB\)](#)

[Allegato 1 - Bando pubblico \(.pdf 925.82 KB\)](#)

### *Tipologie di intervento ammissibili*

Sono previsti interventi per investimenti materiali e/o immateriali finalizzati alla diversificazione dei redditi delle aziende agricole, attraverso la creazione, il potenziamento, la qualificazione di attività multifunzionali comprese quelle agrituristiche.

Sono ammissibili le seguenti *tipologie di intervento/sottointerventi*:

#### **Intervento A) - Sviluppo di Attività Agrituristiche**

- A.1) investimenti per **l'ospitalità in alloggi** o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
- A.2) investimenti per la **somministrazione di pasti e bevande**;
- A.3) investimenti per la **degustazione** di prodotti aziendali, ivi compresa la mescita di vino;
- A.4) investimenti per la fornitura di **servizi integrati e accessori all'attività agriturbistica**

#### **Intervento B) Trasformazione e vendita diretta dei prodotti tipici**

- B.1) investimenti per **attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli aziendali**, lavorati in azienda, derivanti da prodotti agricoli acquisiti in via prevalente, in misura maggiore del 50% per tipologia di prodotto, presso l'azienda agricola beneficiaria.

#### **Intervento C) Altre attività multifunzionali**

- C.1) investimenti per **fattoria didattica**
- C.2) Investimenti per **attività enoturistiche**
- C.3) Investimenti per attività di **olioturismo**
- C.4) **Investimenti per attività ricreative e culturali, di pratica sportiva nonché attività escursionistiche e di ippoturismo**;
- C.5) investimenti per **"agricoltura sociale"**, ai sensi della Legge 18 agosto 2015, n. 141 recante "Disposizioni in materia di agricoltura sociale".

#### **Intervento D) Fornitura di servizi multifunzionali di natura ambientale svolti dall'impresa agricola per la cura e manutenzione di spazi non agricoli**

- D.1) Acquisto o leasing di macchine e attrezzature idonee **all'erogazione di servizi ambientali** svolti dall'impresa agricola per la cura e manutenzione di spazi non agricoli

## ARTICOLO 6

### *Agevolazioni previste*

51

#### **a. Contributo in conto capitale, da calcolarsi in percentuale sul costo totale ammissibile dell'intervento;**

❖ Intensità della spesa pubblica e massimali di investimento

**L'intensità dell'aiuto è fissata nella misura massima del 40% della spesa ammissibile al finanziamento.**

L'aliquota del sostegno è, per tutti i soggetti beneficiari, elevabile al 60% per:

- investimenti effettuati da giovani agricoltori che si sono insediati e che hanno aderito al regime di aiuti attivato con la Misura 6.1 "Insediamento giovani agricoltori" del PSR 2014/20, anche senza aver percepito il premio, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno per l'adesione al presente bando pubblico. L'insediamento si intende perfezionato nel caso in cui ricorrono le condizioni specificate all'articolo 3 del bando pubblico che ha attivato la Misura 6.1 del PSR 2014/20 (DD n. G17307 del 20/12/2018);
- investimenti effettuati in zone montane di cui alla lettera a) del paragrafo 1 dell'art. 32 del Reg. n. 1305/2013. L'elenco delle zone montane per le quali è applicabile detta maggiorazione è riportato nella scheda della misura 13 del PSR 2014/2020 del Lazio, dove sono indicati i comuni parzialmente e totalmente delimitati ricadenti in tali zone, consultabile all'indirizzo <https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/documentazione/AGC-DD-G01730-19-02-2022-All1-ZoneMontane.pdf>;
- investimenti collegati ad operazioni di cui agli art. 28 e 29 Reg. n. 1305/2013 ovvero agricoltori che rispettano tutte le condizioni appresso specificate:
  - hanno assoggettato la propria azienda al metodo di agricoltura biologica;
  - hanno aderito alla Misura 11 del PSR 2014/22 e proseguito o avviato un nuovo impegno con la Misura SRA29 del CSR 2023/27 od anche agli agricoltori attivi che hanno aderito alla Misura 10 del PSR 2014/22;
  - realizzano investimenti strettamente connessi all'impegno agro-climatico-ambientale assunto.

Il costo totale dell'investimento non potrà mai essere superiore a 500.000,00 euro.

Il sostegno è concesso in regime di "de minimis" e si applicano le condizioni previste dal Reg. U.E. n. 1407/2013. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi al beneficiario non potrà superare 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

# Riepilogo

52

- La L.R. 14/2006 sulla **diversificazione** nasce come legge sull'agriturismo oggi definisce anche le attività multimprenditoriali;
- La L.R. 14/2006 è collegata con la **L.R. 38/1999**, la **L.R. 1/2020** e per ultima la recente **L.R. 14/2023**;
- La **multifunzionalità** e la **multimprenditorialità** sono attività svolte da soggetti diversi, **l'imprenditore agricolo** e un **soggetto diverso**, purché svolte in **regime di connessione** con l'impresa agricola all'interno dell'azienda agricola;
- Le attività ricreative **ricreative, culturali, sportive** possono essere svolte o come **servizi integrati e accessori all'attività agrituristica** o **come servizi multifunzionali** ma quest'ultimi solo se **obiettivamente connesse** con l'attività agricola tradizionale;
- Per l'avvio di **attività multifunzionali** è **sufficiente la SCIA al comune** in quanto lo svolgimento di queste attività è riconosciuta dal codice civile all'imprenditore agricolo come attività connesse;
- Il **PUA** è comunque centrale nell'avvio di attività multifunzionali in quanto necessario per la **rifunzionalizzazione degli edifici destinati alle attività agrituristiche** e per l'avvio di attività **multimprenditoriali** **come elemento elaborato da presentare per la loro attuazione integrato dal programma di connessione**;
- La **commissione agraria** come anche ribadito dall' **art. 8 della Legge 1/2020** è chiamata a esprimersi su **la sussistenza del rapporto di connessione e della prevalenza** dell'attività agricola tradizionale sulle attività multifunzionali nonché nel caso della **multimprenditorialità** ad esprimersi **sul PUA integrato dal programma di connessione**.

# Considerazioni conclusive

53

Il Dottore Agronomo e Dottore Forestale ha visto crescere il ruolo professionale nell'ambito della diversificazione agricola in qualità di **professionista** chiamato a **programmare le attività e a seguire l'azienda nell'acquisizione delle autorizzazioni necessarie e nel comunicare l'izio attività** ma anche a valutarlo in qualità di componente delle **commissioni agrarie presso i comuni** chiamati sia ad **esprimersi sui PUA** e a verificare i requisiti oggettivi e soggettivi dei proponenti (la connessione delle attività multifunzionali e la prevalenza dell'attività agricola tradizionale, la sussistenza del rapporto di connessione per le attività multimprenditoriali)

1. Il PUA, uno strumento che nasce nell'ambito dell'edificazione in zona agricola previsto anche in caso di rifunzionalizzazione degli annessi agricoli (magazzino, stalla ecc.) per lo svolgimento di attività multifunzionali (agriturismo) è richiesto per l'introduzione della multimprenditorialità ed è a tutti gli effetti un **programma di miglioramento aziendale** che va a pianificare le attività che l'azienda agricola svolgerà nei prossimi anni.
2. Il Dottore Agronomo Dottore Forestale è anche colui che nel caso di necessità di acquisizione di più pareri e quindi di **indizione di una conferenza di servizi, indica gli enti che devono essere inviati ad esprimersi sull'iniziativa che l'azienda intende avviare.**
3. In riferimento all'art. 54 della L.R. 38/1999 si è assistito ad un cambio di paradigma in cui viene superata la vecchia impostazione edilizia in cui **erano centrali gli interventi** a favore **della centralità delle attività**. Se in passato il Dottore Agronomo Dottore Forestale veniva chiamato a redigere un PUA a scopo edificatorio oggi con la centralità delle attività viene invece assunto un ruolo di **capo progetto** che coordina un team di tecnici con altre professionalità essendo in questo ambito l'unico professionista ad avere la **competenza completa e multidisciplinare che caratterizza la diversificazione delle attività agricole.**

# Il ruolo del Dottore Agronomo e Dottore Forestale nello sviluppo delle attività di diversificazione agricola

## GRAZIE